

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUBINACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1964

Aggiunta all'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in tema di denuncia e certificazione dei redditi dei lavoratori subordinati

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che vi presento ha lo scopo di eliminare un'assurda discriminazione a danno del lavoro subordinato e diciamo pure inutile e pertanto vessatoria. Si tratta del terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, il quale dispone:

« Chiunque percepisce redditi soggetti a ritenuta d'acconto deve allegare alla dichiarazione un certificato rilasciato dal soggetto che esegue la ritenuta, attestante l'ammontare delle somme corrisposte e l'ammontare delle ritenute su di esso eseguite, distintamente per ciascuna delle imposte alle quali le ritenute si riferiscono ».

Si fa subito notare che il contenuto di tali certificati trova corrispondenza nella dichiarazione del reddito del datore di lavoro in quanto l'articolo 25 del predetto testo unico dispone che: « coloro che corrispondono redditi in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto devono indicare nelle relative dichiarazioni le generalità ed il domicilio dei percipienti e l'ammontare delle somme pagate a ciascuno di essi. Per i redditi di lavoro subordinato devono essere specificati i seguenti elementi:

a) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al netto

dei contributi a carico dei prestatori di lavoro, distinguendo le quote esenti, le quote assoggettate alla ritenuta di ricchezza mobile con le diverse aliquote e la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare;

b) la distinta per tutti gli altri pagamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori di lavoro sui quali non è stata effettuata la ritenuta;

c) l'ammontare dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti ».

Quanto sopra vale a rendere chiaro il quadro del sistema seguito dal Legislatore nei riguardi della denuncia dei redditi di lavoro subordinato. La dichiarazione del lavoratore subordinato trova riscontro nella dichiarazione del suo datore di lavoro.

Ciò premesso si osserva che per ciascuna categoria di dichiaranti la firma genera responsabilità e solo in sede di accertamento o di contestazione emerge l'onere della prova a carico del dichiarante: questo in via generale. Solo per i contribuenti del settore del lavoro subordinato il precitato articolo addossa al dichiarante l'onere della prova preventiva, mediante esibizione del certifi-

cato del suo datore di lavoro per quanto questi ha corrisposto al lavoratore e per quanto ha trattenuto. Si dice « *solo al lavoratore subordinato* », perchè l'ultimo comma dell'articolo 28 (che disponeva l'obbligo della prova contestuale alla dichiarazione anche « nei casi in cui le imposte sono riscosse mediante versamento diretto in tesoreria » stabilendo che alla dichiarazione fosse « allegata l'attestazione della sezione di tesoreria provinciale comprovante i versamenti eseguiti ») è stato praticamente sostituito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 che trasferisce l'onere della prova alla richiesta dell'Ufficio delle imposte (« L'Ufficio delle imposte ha facoltà di chiedere ai percettori degli utili in sede di controllo delle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi, la documentazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette »).

Chiaro adunque che la richiesta certificazione preventiva del contenuto della dichiarazione colpisce e mortifica i lavoratori subordinati, diversamente da ogni altro tipo di contribuente per il quale gli allegati alla dichiarazione responsabile sono puri e semplici atti illustrativi propri del dichiarante che non escono dalla sfera della sua personale responsabilità coperta esclusivamente dalla sua firma; solo per il lavoratore la firma di rispondenza non basta e si chiede la prova contestuale del contenuto della dichiarazione attraverso l'attestazione di un terzo, il datore di lavoro. Ciò è fortemente offensivo — nè i lavoratori hanno mancato di contestarlo con vivacissimi reclami —, discriminatorio e in contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Lo stesso Ministero delle finanze si è sentito a disagio nell'applicare la norma dell'articolo 28, tant'è che non ne ha mai fino ad oggi disposta l'applicazione ma ha ufficialmente autorizzato il rinvio della certificazione alla discrezionale richiesta degli Uffici in sede di controllo della dichiarazione.

La prima disposizione che fa riferimento alla attestazione del datore di lavoro ed

all'obbligo di allegarla alla dichiarazione del lavoratore contribuente è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952 n. 477 ma non venne nè allora né in seguito applicata. Nemmeno dopo la emanazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette venne dato corso alla applicazione della norma anzidetta. Solo di recente il Ministero delle finanze con lettera diretta alla Assonime (24 settembre div. V n. 500696) ha stabilito a revoca della benevola interpretazione della legge. Ne riportiamo la parte introduttiva, proprio per il suo contenuto storico:

« Con circolare n. 500.004 del 5 marzo 1956 questo Ministero consentì che nei confronti dei prestatori d'opera fosse considerato assolto l'obbligo di produrre, con la dichiarazione dei redditi, il certificato ora previsto dall'articolo 28 terzo comma del testo unico 28 gennaio 1958, n. 645 quando gli interessati — senza produrre il certificato stesso — avessero indicato nella dichiarazione, sotto la propria responsabilità, l'ammontare delle somme percepite e l'ammontare delle ritenute su di esse eseguite. Detta disposizione è stata poi confermata negli anni successivi con la precisazione che il datore di lavoro era tenuto a corrispondere a tutte le richieste che il prestatore d'opera ritenesse dovergli rivolgere . . . e che riteneva salva la facoltà per gli Uffici distrettuali di eseguire presso i datori di lavoro quei controlli ritenuti indispensabili. Ricordiamo ad esempio la circolare del 3 marzo 1960, numero 500.318 con la quale il Ministero delle finanze, alla richiesta di dispensare i lavoratori subordinati dal produrre l'anzidetto certificato e di consentire che, ai fini del conguaglio, fosse ritenuta sufficiente l'indicazione nell'apposito prospetto di dichiarazione dell'esatto ammontare delle somme trattenute, salvo a fornire successivamente su invito degli uffici il certificato » dichiarava di accogliere la richiesta « nella considerazione che gli Uffici delle imposte attraverso le dichiarazioni dei redditi rese dagli interessati, sono in possesso degli elementi che consentono nella maggior parte dei casi di determinare l'ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro ».

Si tratta adunque di una disposizione che non è mai stata applicata nè si vede motivo valido per metterla ora in esecuzione dopo che per dodici anni è stata disattesa. Donde la necessità di un provvedimento integrativo che, confermando l'obbligo della certificazione del datore di lavoro, ne rimetta l'applicazione in sede di controllo, come per ogni altro contribuente. Ed al riguardo si fa notare che gli inconvenienti che possono sorgere dall'applicazione del presente disegno di legge sono di gran lunga inferiori a quelli che sorgono normalmente nei riguardi di ogni altro tipo di reddito, generalmente soggetto a personale interpretazione da parte del denunciante; in contrapposto qui, per i lavoratori, ogni incertezza sulla denuncia del reddito di lavoro e degli oneri che su di esso gravano è rimossa dalla denuncia propria del datore di lavoro che è tenuto a specificare le erogazioni individualmente fatte al personale dipendente.

Ma indipendentemente da questa realtà che da sola è sufficiente a porre il lavorato-

re-contribuente in posizione ben più chiara rispetto agli Uffici delle imposte di ogni altro tipo di contribuente — in quanto la sua dichiarazione è per il reddito di lavoro automaticamente riscontrabile sulla dichiarazione fatta dal proprio datore di lavoro — sta di fatto che, come per ogni altro dichiarante, a richiesta degli Uffici delle imposte egli fornirà la certificazione di reddito di lavoro. Ma «a richiesta degli Uffici», come per ogni altro contribuente.

Perciò il disegno di legge che vi propongo agganciandosi al precedente già assunto dal legislatore nei riguardi della denuncia degli utili percepiti da società soggette all'imposta cedolare agli effetti del conguaglio per l'imposta complementare, contempla l'adozione dello stesso principio assoggettando il dichiarante a presentare, a richiesta dall'Ufficio imposte, il certificato del datore di lavoro attestante l'ammontare delle somme corrisposte e l'ammontare delle ritenute sui di esso effettuate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 28 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958 n. 645, terzo comma, è aggiunto il seguente periodo:

« Ove il certificato non sia allegato alla dichiarazione, l'Ufficio delle imposte potrà chiederne al dichiarante la produzione ai sensi dell'articolo 39, lettera a) ».